



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI. SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI  
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 – Supplemento ordinario n. 188;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;



VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda della signora Ganxhe Ndoci, cittadina italiana, nata a Scutari (Albania) il 16 aprile 1994, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale estera, conseguita in Albania, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e ss.mm.ii.;

VISTO che l'interessata ha documentato di aver conseguito, in Albania, il Diplome Professionale (Diploma Professionale), rilasciato, il 2.08.2022, dal Soggetto Privato di Formazione Professionale "Afrodite Wellnes Italian Academy (A.I.W.A.)", autorizzato dal Centro Nazionale di Licenza, codice di identifica NUIS L31904023J, abilitato dal Ministero delle Finanze e dell'Economia per l'erogazione di corsi di formazione professionale, a seguito del corso di formazione "Parrucchiere&Avanzato", della durata di 1800 ore, frequentato dal 18.10.2021 al 1° agosto 2022;

VISTI il Supplemento al Diploma professionale, che fornisce le informazioni sulle competenze valide a livello nazionale e internazionale acquisite dalla richiedente e il Programma della formazione, che reca l'indicazione delle materie oggetto di studio e delle relative ore di insegnamento e chiarisce che il corso prepara i tirocinanti con capacità professionali a praticare attività incluse nell'unità "Parrucchiere", ai sensi della legge n. 15/2017 "Sull'Istruzione e Formazione Professionale" e Legge 10081 del 23.02.2009 "Su licenze, autorizzazioni e permessi nella Repubblica d'Albania";

VISTA la dichiarazione di valore in loco, Rep. n. 1110 del 15.08.2023, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana in cui si dichiara che il documento denominato Diplome Professionale (Diploma Professionale) i) è autentico; ii) è stato rilasciato all'interessata dal Soggetto Privato di Formazione Professionale "Afrodite Italian Wellnes Academy (A.I.W.A.)"; iii) abilita allo svolgimento della professione di "Parukier & Avancuar" (Parrucchiere Avanzato); iv) è riconosciuto dalle autorità albanesi e consente l'esercizio della professione di Parrucchiere nella Repubblica d'Albania;

CONSIDERATO che il titolo di formazione professionale acquisito dalla richiedente ha avuto ad oggetto solo materie attinenti al settore femminile dell'acconciatura;



CONSIDERATO, pertanto, che le conoscenze, le abilità e le competenze professionali acquisite dalla richiedente, comprovate dal Supplemento al Diploma professionale e dal percorso di studi seguito per il conseguimento del predetto Diploma, non coprono tutti gli ambiti della qualifica professionale – onnicomprensiva – di acconciatore, regolamentata in Italia dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, che comprende tutti i trattamenti che riguardano sia il settore maschile che femminile;

CONSIDERATO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota protocollo n. 1071 del 29 marzo 2024, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla richiedente i motivi che hanno determinato, la scrivente Amministrazione, a subordinare l'accoglimento della domanda di riconoscimento in oggetto al previo superamento di una misura compensativa;

CONSIDERATO che l'interessata non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione, presentando apposite osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, di poter accogliere la domanda di riconoscimento della qualifica professionale estera, conseguita in Albania, per l'esercizio in Italia, in forma autonoma ovvero in qualità di responsabile tecnico di impresa di settore, dell'attività di acconciatore subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale, teorico-pratica, diretta a colmare le carenze formative e professionali relative al settore maschile dell'acconciatura;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessata, in data 22 novembre 2023, tramite bonifico bancario eseguito da BCC Appulo Lucana Società Cooperativa di Via Acqua del Salice SNC Barile – PZ alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

## DECRETA

1. Alla signora Ganxhe Ndoci, cittadina italiana, nata a Scutari (Albania) il 16 aprile 1994, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e ss.mm.ii., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, che si individua in una



prova attitudinale il cui esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale curerà l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Gianfrancesco Romeo



## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale si articola in una parte pratica e in una parte teorica ed è diretta a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessata (art. 25 D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D. Lgs. N. 206/2007).

La prova attitudinale di cui alla nota MIMIT, che reca *Misure compensative per acconciatori*, è organizzata dalla regione territorialmente competente, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *acconciatore*, ai sensi della *legge 17 agosto 2005, n. 174* e verte sulle seguenti materie.

## **PROVA ATTITUDINALE**

### **PARTE PRATICA:**

1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura, taglio, sfumatura, basette. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

### **PARTE TEORICA:**

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia alla candidata apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione territorialmente competente presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle



proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**